



Studio
DE MARCH

DOTTORI COMMERCIALISTI

Omar De March
Eros De March

Ambra Mattiello
Manuel Bandiera
Fabio Perissinotto
Federico De March
Lorenzo Crescente
Massimo Motta

Circolare informativa n. 6 del 21 marzo 2025

INDIRIZZO PEC OBBLIGATORIO PER GLI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ'

La L. n. 207/2024, art. 1, co. 860, ha stabilito l'obbligo per gli amministratori di società di dotarsi di un indirizzo PEC da comunicare al Registro Imprese.

Con nota del MiMit del 12.03.2025 n. 43836 viene chiarito quanto segue.

- **I soggetti obbligati.**

Sono obbligati tutti gli amministratori a cui compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione.

Sono compresi anche i liquidatori.

In presenza di una pluralità di amministratori (ad esempio CDA), l'obbligo riguarda tutti i singoli amministratori.

L'obbligo riguarda gli amministratori di società di capitali e di persone che svolgono attività imprenditoriale, nonché amministratori di reti di impresa (se creano un fondo patrimoniale comune e svolgono un'attività commerciale)

- **I soggetti esclusi.**

Amministratori di:

- società semplici (ad eccezione di quelle esercenti attività agricola per le quali vige l'obbligo di cui in parola)
- società di mutuo soccorso
- consorzi e società consortili
- enti giuridici non costituiti in forma societaria o che non svolgono attività imprenditoriale

- **Quale indirizzo PEC comunicare**

L'indirizzo PEC dell'amministratore deve essere diverso da quello della società e degli altri amministratori della medesima società.

E' discrezione dell'amministratore dotarsi di un unico indirizzo PEC o di indirizzi distinti nel caso rivesta tale funzione in più società.

■ Treviso (TV)
Via Giuseppe e Luigi Olivi 3
T. +39 0422 262521

■ Quarto d'Altino (VE)
Via Roma, 101/B
T. +39 0422 1835335

■ Pieve di Soligo (TV)
Via Schiratti 51/10
T. +39 0438 82705

■ Castelfranco V.to (TV)
Circonvallazione Est 32/N
T. +39 0423 721119

- Decorrenza dell'obbligo

- per le imprese di nuova costituzione, l'obbligo decorre **dal deposito della domanda di iscrizione nel Registro Imprese**
- per le imprese già costituite all'01.01.2025, l'obbligo decorre **dal 30 giugno 2025** o in occasione di nuova nomina o del rinnovo se antecedenti.

- Sanzioni

L'omessa comunicazione determina il “blocco” dell'iter istruttorio della domanda presentata al Registro Imprese.

Secondo il Ministero si applicano le sanzioni da euro 103 ad euro 1.032 a chiunque, essendovi tenuto, ometta di eseguire tale adempimento.